

n. 13722/2017 v.g.



Tribunale di Roma

**Ufficio del Giudice del registro delle imprese tenuto dalla
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma**

Il giudice del registro delle imprese, in persona del magistrato dott. Guido Romano,
vista la nota trasmessa dall'ufficio avente ad oggetto: "Diagnostica s.r.l. (R.E.A.
n). Richiesta di avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio ex art. 2191 c.c."
visto il provvedimento con cui questo Giudice ha dato avvio al procedimento ex art. 2191 c.c.;
vista l'ulteriore nota trasmessa dall'ufficio;
premesso che, con la nota sopra richiamata, l'ufficio del registro chiedeva al Giudice del registro
di Roma di disporre, ove ritenuto opportuno, l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio
ex art. 2191 c.c. della iscrizione, intervenuta in data 26 luglio 2017 (su domanda prot.
222833/2017 del 14 luglio 2017) inerente il recesso del socio Holding Italy s.r.l." dalla
"Diagnostica s.r.l." o, più precisamente, il trasferimento quote della società "Diagnostica
s.r.l.", dalla società Holding Italy s.r.l." alla signora Maria Stella,
con conseguente ripristino della Holding Italy s.r.l." nella qualità di socio;

osserva quanto segue

1. Ai fini della decisione demandata a questo Giudice del registro, appare opportuno
riepilogare i fatti per come emergono dalla documentazione acquisita agli atti.

In data 3 luglio 2017 si svolgeva l'assemblea della società Diagnostica S.r.l. -
società della quale è amministratrice unica la Sig.ra Mariastella - alla quale
prendevo parte i soci, Sig.ri Mariastella Alessio Davide Maria
Chiara e Maria Pia Per come si evince dal relativo verbale (atto redatto dal
notaio, dott. Angelo Gaglione, rep. 119713; racc. 16953), nel corso della riunione, i soci presenti
prendevo atto del recesso, comunicato in data 6 giugno 2017, dalla predetta società dei soci
Holding Italy s.r.l." e s.r.l." (proprietari di quote di partecipazione al capitale
sociale rispettivamente di €. 4.000,00 e di €. 1.000,00) e, contestualmente, il socio Mariastella
si rendeva disponibile all'acquisto integrale delle partecipazioni sociali già di



proprietà dei soci recedenti. Pertanto, l'assemblea deliberava: 1) di prendere atto del recesso dei soci Holding Italy s.r.l." e s.r.l."; 2) di procedere al rimborso della quota dei soci receduti mediante acquisto da parte del socio Mariastella di entrambe le partecipazioni sociali per un totale di nominali €. 5.000,00; 3) di prendere atto che per effetto delle suddette cessioni di quote, il capitale sociale della Diagnostica S.r.l. sarebbe stato ripartito tra i soci Mariastella Maria Chiara Maria Pia Davide ed Alessio per le quote indicate nel medesimo verbale. Contestualmente, si procedeva alla cessione delle partecipazioni sociali di cui ai rappresentati recessi e, in particolare: a) Diagnostica S.r.l., con il consenso degli altri soci, cedeva e trasferiva l'intera quota di partecipazione al capitale della società già appartenente alla società Holding Italy s.r.l. alla Sig.ra Mariastella al prezzo di €. 4.000,00; b) Diagnostica S.r.l., con il consenso degli altri soci, cedeva e trasferiva l'intera quota di partecipazione al capitale della società già appartenente alla società s.r.l. alla Sig.ra Mariastella al prezzo di €. 1.000,00. Per entrambe i trasferimenti, nell'atto veniva precisato che "il pagamento dei suddetti prezzi di cessione è avvenuto tra la parte cessionarie e la parte cedente prima d'ora per cui la parte cedente rilascia alla parte cessionaria ampia e liberatoria quietanza di saldo".

In data 26 luglio 2017 venivano iscritte nel Registro delle Imprese le deliberazioni assunte nel corso dell'assemblea del 3 luglio 2017.

Tuttavia, con scrittura privata autenticata nelle firme dal notaio dott. Carlo Federico Tuccari in data 5 luglio 2017, la Janabi Holding Italy s.r.l. trasferiva fiduciarmente alla Finnat Fiduciaria S.p.A. unipersonale la quota, del valore nominale di €. 4.000,00, di partecipazione al capitale sociale di Diagnostica S.r.l. Il trasferimento veniva iscritto nel registro delle imprese di Roma in data 13 luglio 2017. Nell'atto di trasferimento di dette partecipazioni, si legge espressamente che il legale rappresentante della Holding Italy s.r.l. garantiva che la "quota oggetto del presente atto è di sua piena ed esclusiva proprietà, liberamente disponibile, e priva di qualsiasi vincolo o gravame".

Per completezza, si evidenzia, altresì, che, interpellata a seguito dell'avvio del procedimento, la Holding Italy s.r.l. ha negato di avere mai esercitato il diritto di recesso dalla società Diagnostica s.r.l.

2. Così ricostruita, nei suoi termini essenziali, la vicenda in esame, l'ufficio del registro ha chiesto al Giudice del registro di dirimere il contrasto tra le due iscrizioni, la prima afferente al trasferimento della proprietà della quota già di proprietà della Holding Italy s.r.l. a favore della Sig.ra Mariastella a titolo di rimborso della partecipazione a seguito del recesso della socia, la seconda afferente al trasferimento di quella stessa



partecipazione dalla Holding Italy s.r.l. in favore della società fiduciaria Finnat Fiduciaria s.p.a.

In altre parole, l'ufficio ha sollevato una questione di compatibilità logica-giuridica della sequenza delle iscrizioni aventi ad oggetto plurimi trasferimenti della medesima partecipazione sociale. In particolare, secondo il Conservatore - che muove dal presupposto che l'intestazione fiduciaria implichi un trasferimento della partecipazione sociale - il conflitto tra le due iscrizioni dovrebbe essere risolto sulla base del disposto di cui all'art. 2470 c.c. il quale prevede, al terzo comma, che se la quota è alienata con successivi contratti a più persone, quella tra esse che per prima ha effettuato in buona fede l'iscrizione nel registro delle imprese è preferita alle altre anche se il suo titolo è di data posteriore.

Tuttavia, ad avviso di questo Giudice del registro, appare prioritaria rispetto ad una simile valutazione di consecutività delle diverse iscrizioni (valutazione che ha senso di porsi allorché tutti gli atti che le generano appaiono, almeno in astratto, idonei a produrre gli effetti loro propri) una valutazione in termini di qualificazione dell'atto del trasferimento delle quote dei soci recedenti in favore della Sig.ra Mariastella per operato all'esito della assemblea del 3 luglio 2017.

In altre parole, occorre esaminare se il rimborso della quota dei soci recedenti, Holding Italy s.r.l." e s.r.l.", tramite la cessione delle partecipazioni già appartenenti a questi operata dalla società Diagnostica S.r.l., in persona dell'amministratore unico Sig.ra Mariastella in favore della stessa Sig.ra Mariastella quale socia superi il controllo qualificatorio demandato all'ufficio del registro e, quindi, al giudice del registro.

3. In ragione delle valutazioni demandate, conviene, in via preliminare, soffermarsi ad indagare la natura e la qualità dei controlli demandati all'ufficio del registro e, quindi, al giudice del registro delle imprese.

È noto, per come costantemente affermato dalla giurisprudenza del Giudice del registro di Roma, che il registro delle imprese ha assunto, per volontà del legislatore del 1993, le funzioni tipiche di un pubblico registro cui è assegnata una insostituibile funzione informativa e pubblicitaria, costituendo in particolare l'unica fonte con validità legale dei fatti ed atti riguardanti il mondo delle imprese. Il registro, dunque, è destinato a creare nei confronti dei terzi un legittimo affidamento, giuridicamente tutelato, della legalità e validità delle informazioni e dei dati ivi inseriti; la funzione specifica di un pubblico registro consiste nel diritto, riconosciuto ad ogni cittadino, di accedervi ricavandone informazioni che hanno piena valenza giuridica, il che significa che le stesse sono normalmente esatte e veritiere, che possono essere utilizzate in ogni contenzioso da parte dei soggetti in lite e che il giudice le deve assumere come



corrispondenti alla realtà.

Ciò posto, la dottrina e la giurisprudenza dei giudici del registro si sono spesso interrogati sui limiti del sindacato devoluto (dapprima) al conservatore del registro e (successivamente) al giudice del registro.

È pacifico che tali soggetti debbano esercitare un controllo formale che si appunta sui requisiti formali della domanda (competenza dell'ufficio, provenienza e certezza giuridica della sottoscrizione, riconducibilità dell'atto da iscrivere al tipo legale, legittimazione alla presentazione dell'istanza di iscrizione).

Tuttavia, un controllo meramente formale non esaurisce i poteri (e la funzione) del conservatore. Al conservatore, infatti, è demandato anche il compito di verificare il "concorso delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione" (art. 2189 secondo comma c.c.): tale compito, evidentemente, implica l'accertamento della corrispondenza dell'atto o del fatto del quale si chiede l'iscrizione a quello previsto dalla legge (art. 11 d.p.r. 7 dicembre 1995, n. 581) in ciò sostanziandosi il c.d. controllo qualificatorio. Così, il conservatore non deve limitarsi a ricevere l'atto e a verificare la regolarità e la completezza della domanda sotto il profilo formale, ma deve altresì procedere, appunto, alla qualificazione dell'atto presentato per l'iscrizione, onde accertare se sia conforme al modello di atto previsto dalla legge per il quale è prescritta l'iscrizione.

In altre parole, è riconosciuto al conservatore (e, quindi, al giudice del registro) il potere di verificare se l'atto di cui si richiede l'iscrizione integri gli estremi della fattispecie per cui è richiesta l'iscrizione e, quindi, se l'atto da iscrivere corrisponda al modello legale (controllo di tipicità).

Inoltre, sotto altro profilo, il conservatore ha certamente la funzione di verificare la compatibilità logica-giuridica, sotto il profilo della continuità, tra le diverse iscrizioni. Ad opinare diversamente - nel senso, cioè, che il conservatore non possa verificare la compatibilità dell'atto con le risultanze del registro - verrebbe ad essere vanificata la stessa funzione del registro delle imprese, in quanto si verificherebbe la possibilità di iscrizione tra loro incompatibili con conseguente venir meno di ogni possibile legittimo affidamento da parte dei terzi in ordine alla legalità ed alla validità delle informazioni contenute nel registro stesso. In questa prospettiva, è stato ritenuto che la verifica della continuità delle iscrizioni e, in particolare, la verifica della compatibilità delle diverse iscrizioni implica (*recte*: può implicare) anche una attività di interpretazione sotto il profilo giuridico del contenuto dell'atto o del provvedimento da iscrivere (Trib. Roma, decr., 17 aprile 2016, in proc. n. 4294/2014 v.g.).

È, peraltro, dubbio se ed entro che limiti debba svolgersi il controllo qualificatorio cui si è detto e cioè se esso - ferma la verifica in ordine alla qualificazione dell'atto al modello giuridico -



possa o meno spingersi fino a sindacare la validità, sotto il profilo civilistico, dell'atto e la idoneità degli effetti che da quell'atto derivano. Ci si interroga, innanzi tutto, soprattutto con riferimento alle ipotesi di nullità dell'atto, circa la possibilità per il conservatore del registro delle imprese di accertare, nell'ambito del controllo c.d. qualificatorio, se l'atto presentato per l'iscrizione sia idoneo a produrre gli effetti che da esso tipicamente derivano.

Pur non essendo possibile in questa sede dare conto di tutti gli indirizzi manifestatisi nella dottrina e nella giurisprudenza dei giudici del registro delle imprese, va evidenziato che, sebbene sia stata affermata, sia in dottrina che nella giurisprudenza meno recente, la possibilità che l'ufficio e poi il giudice del registro valuti l'eventuale nullità assoluta di un atto da iscrivere, deve ritenersi preferibile, al contrario, l'orientamento secondo il quale esula dai poteri del conservatore - e, quindi, del giudice del registro - il controllo sul merito di una (possibile) lite tra i soci e, dunque, la valutazione in ordine alla validità sostanziale dell'atto. Così, un atto o una deliberazione devono essere considerati come validamente assunti finché non interviene l'annullamento o la revoca in via giudiziale o stragiudiziale (per la giurisprudenza di altri giudici del registro, cfr., Trib. Napoli, 27 giugno 2013; Trib. Verona, 28 settembre 2009; Trib. Bari, 3 giugno 2009; Trib. Catania, 9 aprile 2009).

In particolare, in conformità alla giurisprudenza maggioritaria, deve affermarsi che all'ufficio ed al giudice del registro compete soltanto la formale verifica della corrispondenza tipologica dell'atto da iscrivere a quello previsto dalla legge, senza alcuna possibilità di accertamento in ordine alla validità negoziale dell'atto, poiché tale controllo potrà essere svolto unicamente in sede giurisdizionale (Trib. Padova, decr., 16 febbraio 2007, decr., Trib. Napoli, decr., 8 ottobre 1996).

Peraltro, nella categoria e nell'ambito del controllo c.d. qualificatorio viene fatto rientrare altresì il controllo circa la legittimità dell'atto da iscrivere nella misura in cui il vizio di nullità da cui l'atto sia affetto sia tale da escludere che l'atto stesso possa essere ricondotto nello schema tipico previsto per quell'atto dal legislatore. In quest'ottica, è stato ammesso un controllo di legalità dato dalla verifica della corrispondenza tipologica dell'atto o del fatto del quale si chiede l'iscrizione a quello previsto dalla legge e, anche in tale ottica, un controllo di legittimità sostanziale limitato alla rilevazione di quei vizi di validità che siano individuabili *prima facie* e tali da rendere l'atto presentato immeritevole di iscrizione perché non corrispondente a quello previsto dalla legge (Trib. Catania, decr., 26 novembre 2001). In altre parole, la radicale illiceità dell'atto può venire in rilievo solo se compromette la riconducibilità al 'tipo' giuridico di atto iscrivibile (Trib. Verona, decr., 14 settembre 2009; Trib. Napoli, decr., 27 giugno 2013).

È, peraltro, certo che il controllo di tipicità non può sconfinare in una valutazione di



merito dell'atto depositato, non potendo implicare un giudizio relativo all'eventuale non corrispondenza al vero di quanto in esso rappresentato (Trib. Catania, decr., 9 aprile 2009). Si è così correttamente affermato, ad es., che la previsione ex art. 2485 c.c. di accertamento da parte degli amministratori in ordine alla ricorrenza di causa di scioglimento di società disegna in capo all'organo gestorio una specifica ed esclusiva competenza dichiarativa in ordine a tale evento, non sindacabile nell'ambito del controllo c.d. qualificatorio spettante al Conservatore in sede d'iscrizione ex art. 2189 c.c., ma semmai solo controvertibile in sede contenziosa (Trib. Milano, decr., 29 febbraio 2016; Trib. Reggio Emilia, decr., 29 febbraio 2016). Al contrario, è stata ritenuta non iscrivibile nel registro delle imprese la decisione di revoca dell'amministratore di una società a responsabilità limitata assunta, da un soggetto donatario dell'intero capitale sociale della società, nell'ambito stesso dell'atto di donazione (e, dunque, in un contesto non riferibile alla società) e prima che il trasferimento della partecipazione divenisse efficace nei confronti della società (Trib. Roma, 12 gennaio 2018).

4. Chiariti i limiti in cui opera il sindacato del conservatore e del giudice del registro, può pervenirsi all'esame del caso di specie al fine di verificare se l'iscrizione del 26 luglio 2017 concernente il trasferimento delle partecipazioni dei soci receduti in favore della Sig.ra Mariastella sia stata correttamente eseguita.

Ebbene, come è noto, secondo il terzo comma dell'art. 2473 c.c., i soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente, applicandosi in tal caso il primo comma dell'art. 1349 c.c.

I successivi commi del già menzionato art. 2473 c.c. disciplinano le modalità con cui può essere attuato il rimborso - da eseguirsi entro centottanta giorni dalla comunicazione del recesso alla società - della partecipazione in relazione alla quale è stato esercitato il recesso. Esso può avvenire, in via gradata: 1) mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni 2) mediante acquisto da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi; 3) qualora ciò non avvenga, mediante l'utilizzo delle riserve disponibili; 4) in mancanza, corrispondentemente riducendo il capitale sociale, con applicazione dell'art. 2482 c.c. Ove non sia possibile il rimborso della partecipazione del receduto, la società viene posta in liquidazione.

La norma tende a far conseguire al socio receduto un valore tendenzialmente corrispondente al valore reale (di mercato) della propria partecipazione e non, come in passato, commisurato sulla base del bilancio di esercizio.



A differenza di ciò che avviene nelle società azionarie, per le quali il legislatore si preoccupa di individuare vari criteri (la consistenza patrimoniale della società, le sue prospettive reddituali, nonché l'eventuale valore di mercato delle azioni) per la società a responsabilità limitata, la norma non prevede l'adozione di un particolare criterio di stima: potranno, dunque, essere utilizzati tutti i metodi aziendalistici che possono concorrere ad una valutazione del patrimonio più aderente al valore reale, tenendo anche conto delle prospettive reddituali.

Spetta, dunque, agli amministratori determinare, secondo i criteri ritenuti più confacenti al caso di specie, il valore della quota: tuttavia, è necessario che sul risultato indicato dagli amministratori si pervenga poi ad un accordo con il socio recedente. In tal senso deve intendersi il riferimento, contenuto nello stesso art. 2473 c.c., all'ipotesi di disaccordo, nella quale la determinazione del valore è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, su istanza della parte più diligente e con applicazione del primo comma dell'articolo 1349 c.c.

Alla luce di quanto appena evidenziato, appare del tutto evidente come la determinazione del valore di rimborso implica il coinvolgimento del socio recedente. Parimenti, come si vedrà immediatamente *infra*, il coinvolgimento del socio recedente è richiesto anche nel procedimento di liquidazione del valore della (sua) partecipazione sociale.

Ciò posto, occorre verificare in quali termini possa essere operato quel rimborso mediante «acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni» e, in particolare (essendo questo l'aspetto la cui valutazione è demandata a questo Giudice del registro), in quali termini tale operazione richieda il concorso della volontà da parte del socio recedente e se la cessione in favore degli altri soci possa essere operata direttamente dagli amministratori della società le cui quote sono oggetto di recesso (come avvenuto nel caso di specie).

Secondo il notaio che ha rogato l'atto di trasferimento (che ha depositato, a seguito dell'avvio del procedimento, note illustrative che richiamano un certo orientamento della dottrina), l'acquisto della quota da parte degli altri soci, proporzionalmente alla loro partecipazione, costituisce la prima modalità di rimborso della quota. Anche in tal caso obbligata al rimborso resta la società, con la particolarità che il legislatore, nel tentativo di lasciare intatto il patrimonio sociale, ha previsto questa sorta di opzione legale a beneficio degli altri soci, con la conseguenza che il rimborso avverrà con somme di questi ultimi. Secondo una simile ricostruzione, il trasferimento delle partecipazioni sociali del receduto deve essere operato dagli amministratori agli altri soci e ai terzi, non potendo essere considerato autore del negozio di trasferimento il socio receduto cui si demanderebbe il potere di rendere inattuabile il



procedimento stabilito dalla legge. Gli amministratori sarebbero, dunque, legittimati a disporre della partecipazione, ai sensi dell'art. 2470 c.c., senza il concorso della volontà del socio receduto: si tratterebbe di una gestione in nome proprio (della società) e nell'interesse altrui, per chi condivide la ricostruzione dell'efficacia immediata del recesso; o in nome e nell'interesse altrui, per chi crede invece che il recesso non interrompa quanto meno la titolarità delle partecipazioni sociali. Sempre secondo questa prospettazione, essendo il prezzo imposto dalla legge, esso non influenzerebbe la negoziazione (che il socio receduto sostanzialmente "subirebbe"): il corrispettivo deve essere attribuito dalla società percipiente al receduto a titolo di liquidazione della quota nel più breve tempo possibile di seguito al perfezionamento del trasferimento stesso.

In definitiva, secondo una simile ricostruzione: gli amministratori sarebbero legittimati ad intervenire proprio per soddisfare l'interesse superiore, tenuto in piena considerazione dal legislatore, di portare a compimento la procedura di liquidazione della quota; non sarebbe necessaria alcuna manifestazione di volontà del recedente in merito alle modalità del rimborso; l'atto di trasferimento non avrebbe quale parte comparente il socio recedente, bensì la società per il tramite dell'organo amministrativo.

Ebbene, ritiene questo Giudice del registro di non potere condividere una simile impostazione.

Occorre muovere dalla considerazione che il rimborso della partecipazione mediante acquisto di essa da parte degli altri soci o da parte del terzo da questi concordemente indicato realizza certamente una fattispecie ascrivibile al "trasferimento della partecipazione" di cui all'art. 2470 c. c., con conseguente applicabilità di quanto ivi disposto.

Ulteriore considerazione da svolgere è che, come osservato da autorevole dottrina, il rimborso della partecipazione mediante acquisto di essa ad opera degli altri soci o di terzi da questi concordemente individuati non comporta alcun esborso a carico della società, a differenza di quanto avviene allorquando il rimborso è eseguito utilizzando le riserve disponibili ovvero riducendo il capitale. In altre parole, il termine «rimborso» assume qui un significato più economico che giuridico, atteso che il denaro ricevuto dal recedente appare pur sempre il corrispettivo di una vendita della propria quota, laddove il rimborso in senso tecnico dovrebbe essere invece legato alla restituzione di somme versate alla società e pertanto provenienti dal patrimonio di questa.

Occorre, però, chiedersi se il trasferimento della partecipazione del recedente ai soci dichiaratisi disponibili all'acquisto possa avvenire senza il concorso di volontà e senza la partecipazione del recedente medesimo all'atto di trasferimento.

Come è noto, ai sensi del secondo comma dell'art. 2437 *bis* c.c. e dell'art. 2437 *quater* c.c.,



nella società per azioni il recedente rimette nella disponibilità della società e, per essa, degli amministratori, il potere di alienare i titoli azionari e, proprio in vista dell'attribuzione alla società della legittimazione a disporre delle azioni, si prevede, da un lato, il deposito di queste ultime presso la sede sociale e, dall'altro, l'incapacità per il socio delle stesse. La possibilità, per la società, di porre in essere, tramite i suoi amministratori, il procedimento di vendita delle azioni previsto dalla disciplina legale si fonda sulla configurazione della società medesima come vera e propria "commissario per la vendita"; e, in conclusione di quel procedimento, coloro che avranno esercitato il diritto di opzione saranno titolari delle azioni nonché legittimati all'esercizio dei diritti sociali.

Al contrario, nella società a responsabilità limitata non è previsto alcun divieto di cedibilità della partecipazione né alcuna formalità volta a vincolare la medesima; non è prevista alcuna esplicita attribuzione di poteri agli amministratori né viene predisposto un meccanismo di ordine pubblicitario in relazione alle fasi che precedono la formalizzazione dell'eventuale acquisto della quota da parte dei soci.

Ritiene questo Giudice del registro - conformemente ad autorevole dottrina - che la disciplina delineata dal legislatore per la società azionaria non possa essere applicata analogicamente alla società a responsabilità limitata. Sotto un primo profilo, appare evidente che l'attribuzione agli amministratori di un potere dispositivo sulla partecipazione del recedente costituisce oggetto di una norma di carattere eccezionale in quanto incidente sulla facoltà di disposizione del recedente e determinante una limitazione delle sue prerogative proprietarie. Sotto altro profilo, la rimessione da parte del socio della disponibilità della partecipazione a favore degli amministratori si accompagna, giustificandosi, ad un elemento che risulta strettamente funzionale ai poteri che vengono loro attribuiti e che nella società a responsabilità limitata non è in alcun modo realizzabile, vale a dire il deposito dei titoli azionari e la loro incapacità. Infine, se si volesse applicare analogicamente la disciplina di cui all'art. 2437 *quater* c.c., occorrerebbe immaginare la possibilità di iscrivere nel registro delle imprese l'offerta in opzione della quota da parte degli amministratori, ma tale strada appare preclusa dal principio di tipicità degli atti iscrivibili nel registro delle imprese e dalla conseguente circostanza che, nell'ambito di un tipo sociale come la società a responsabilità limitata, gli atti inerenti alla circolazione della partecipazione idonei all'iscrizione sono compiutamente previsti dagli artt. 2470, 2471 e 2471 *bis* c.c.

L'impossibilità di applicare analogicamente la disciplina in materia di società per azioni e quindi di attribuire agli amministratori il potere di disporre della partecipazione del recedente e di perfezionare, anche sotto l'aspetto formale e pubblicitario, l'acquisto della medesima da parte degli altri soci non significa però che il recedente possa legittimamente rifiutare di prestare il



proprio consenso al perfezionamento della cessione della quota; se così fosse, il procedimento di liquidazione verrebbe ad essere subordinato alla volontà ed alla discrezionalità del recedente, mentre quest'ultimo non vanta alcuna pretesa in ordine alle modalità di svolgimento delle diverse fasi della liquidazione, che risultano, quanto al loro cadenzarsi, invece integralmente rimesse alla attività degli amministratori.

In realtà, si deve ritenere che il socio recedente, nel momento in cui manifesta l'intenzione di recedere, accetta, implicitamente ma inequivocabilmente, che le modalità di liquidazione della quota si realizzino secondo lo schema delineato dalla legge e, quindi, in particolare, acconsente a che la partecipazione possa essere acquistata dagli altri soci o da un terzo; in ultima analisi, la dichiarazione di recesso assume il significato, ulteriore ed implicito, ma oggettivo, certo ed univoco, di assunzione, da parte del recedente, dell'eventuale obbligo di cedere la partecipazione nei confronti di quei soci o di quei soggetti terzi che intendano esercitare il diritto di opzione loro attribuito. In tale contesto la comunicazione che gli amministratori dovranno effettuare nei confronti di tutti i soci circa l'avvenuta dichiarazione di recesso avrà l'effetto di portare a conoscenza di questi ultimi la situazione di potenziale "soggezione" del recedente, cui univocamente corrisponde la loro facoltà di acquistare la partecipazione.

La comunicazione degli amministratori dovrà essere effettuata successivamente allo spirare del termine previsto per il recesso e dopo l'espletamento di quella fase preliminare che è dedicata alla verifica dei presupposti del recesso e della legittimazione a recedere e, soprattutto, dopo la determinazione del valore della partecipazione accettata, anche implicitamente dal recedente; d'altra parte dovrà essere assegnato ai soci un termine per l'esercizio del diritto di acquisto oggettivamente congruo.

I soci che intendono esercitare il diritto di acquisto dovranno, poi, comunicare la propria intenzione nel termine suddetto secondo le modalità previste nell'atto costitutivo; nel silenzio di quest'ultimo, la comunicazione dovrà essere indirizzata agli amministratori, in base al principio per cui essi rappresentano i soggetti cui è attribuito il compito di avviare e portare a termine il procedimento di liquidazione della quota. A loro volta, gli amministratori saranno tenuti a comunicare al socio recedente la dichiarazione dei soci che hanno esercitato il relativo diritto, invitandolo ad addivenire al perfezionamento dell'atto di trasferimento che, evidentemente, dovrà essere redatto nella forma idonea ad ottenere l'iscrizione nel registro delle imprese; l'inadempimento dell'obbligo di cooperare al perfezionamento della vicenda traslativa da parte del recedente legittimerà gli altri soci all'esperimento dell'esecuzione specifica dell'obbligo di contrarre ai sensi dell'art. 2932 c.c.

In questo ordine di concetti, allorché si proceda al rimborso mediante acquisto da parte



degli altri soci o di un terzo, non essendo pensabile che il recedente possa a ciò opporsi, si deve ritenere che la mancata attribuzione agli amministratori di società a responsabilità limitata di un potere dispositivo sulla partecipazione del recedente generi un vero e proprio obbligo di contrarre, coercibile ex art. 2932 c.c., a carico del recedente il quale, avendo dichiarato inequivocabilmente la propria volontà di abbandonare la società, ha dato ormai causa al sorgere di un corrispondente vincolo nei confronti di quest'ultima.

Tuttavia, il socio recedente dovrà partecipare in proprio all'atto di trasferimento della partecipazione sociale in favore degli altri soci (o del terzo) i quali, peraltro, provvederanno a corrispondergli il corrispettivo di tale cessione nella misura determinata dagli amministratori ai sensi del terzo comma dell'art. 2473 c.c.

Non sembra che una simile conclusione - che configura il rimborso della partecipazione spettante al socio recedente come un atto di trasferimento che interviene tra questi e gli altri soci dichiaratisi disponibili all'acquisto con l'unica peculiarità che il corrispettivo, che assume la funzione di rimborso, viene determinato dagli amministratori - possa comportare il rischio dell'assunzione, da parte del socio recedente, di comportamenti ostruzionistici. Infatti, da un lato, non si vede proprio la ragione per la quale il socio che ha già manifestato la propria volontà di recedere, a fronte dell'offerta di un valore della partecipazione pari a quello di mercato e da lui stesso verificato e concordato, dovrebbe poi assumere atteggiamenti contrari alla propria volontà in precedenza manifestata. Inoltre, anche a volere ammettere tale eventualità, il pericolo prospettato troverebbe sicuro rimedio nell'applicabilità al caso di specie dell'art. 2932 c.c. Al contrario, consentire agli amministratori della società di cedere la partecipazione del socio recedente (senza alcun coinvolgimento di essa) implica il pericolo di comportamenti - non solo ostruzionistici, ma anche - abusivi da parte degli amministratori in danno del socio recedente. Infatti, ove non si imponga la partecipazione del socio recedente al procedimento di determinazione del valore della quota ed all'atto di trasferimento di essa a favore degli altri soci, gli amministratori potrebbero non solo determinare in modo ostruzionistico i tempi di tale operazione, ma, soprattutto, cedere la partecipazione del recedente senza tenere conto del reale valore di mercato di essa.

Non solo. In tal modo, potrebbero essere assunti comportamenti abusivi nei confronti di uno o più soci non recedenti allorquando questi non fossero, per ragioni contingenti, nelle condizioni di procedere all'acquisto della partecipazione, potendo, in tali ipotesi, gli amministratori avvantaggiare (ad es., determinando un valore maggiore di quello reale) alcuni dei soci non recedenti in danno di altri.

In tutte queste ipotesi, appare evidente che con la cessione ad opera degli amministratori verrebbe ad essere violato il principio di parità di trattamento dei soci che impone di evitare che



alcuni ottengano rimborsi preferenziali o che siano alterati i rapporti partecipativi ed il principio di neutralità degli amministratori rispetto la determinazione della compagine sociale e della garanzia della corretta formazione della volontà sociale.

Conseguentemente, verrebbe ad essere violata la norma di cui all'art. 2474 c.c. che vieta alla società di compiere operazioni aventi ad oggetto le proprie quote, poiché la società, per mezzo dei propri amministratori, si comporterebbe come se fosse proprietaria delle quote del socio receduto decidendo tempi e modalità della cessione di quelle partecipazioni, determinandone il corrispettivo e provvedendo al suo incasso.

5. Ebbene, alla luce delle precedenti considerazioni, il trasferimento della proprietà della quota di partecipazione al capitale sociale della Diagnostica S.r.l. di proprietà dei soci recedenti Holding Italy s.r.l. e S.r.l. operato dalla medesima Diagnostica S.r.l. in favore della Sig.ra Mariastella non supera il controllo qualificatorio con conseguente inidoneità all'iscrizione nel registro delle imprese.

Depongono in questo senso, in particolare, l'assoluta inesistenza di taluni elementi della fattispecie a formazione progressiva che, muovendo dall'esercizio del diritto di recesso, approda alla valutazione della quota ed al rimborso di tale valore in favore del socio receduto. Infatti, come sopra evidenziato, i soci receduti non hanno partecipato né alla determinazione del valore della partecipazione né all'atto di trasferimento posto in essere direttamente dall'amministratore unico della Diagnostica S.r.l.

E va da sé che, per come concretamente strutturato, l'atto di trasferimento della partecipazione dei recedenti configura, in sostanza, una vendita in danno di quest'ultimi. Una simile conclusione è avvalorata dalla circostanza che, nell'atto di trasferimento, si dà conto che il prezzo del trasferimento è avvenuto tra la parte cessionaria (la socia) e la parte cedente (la società) "prima d'ora per cui la parte cedente rilascia alla parte cessionaria ampia e liberatoria quietanza di saldo". Come si vede, non viene indicata nell'atto alcuna destinazione del corrispettivo della cessione al rimborso della partecipazione dei soci recedenti.

L'assoluta estraneità dei soci Holding Italy s.r.l. e S.r.l. alla procedura di cessione consente di affermare che l'assoluta inconfigurabilità, sotto il profilo tipologico, del rimborso delle loro partecipazioni così come attuato.

Alla luce delle precedenti considerazioni, deve essere disposta la cancellazione dell'iscrizione, intervenuta in data 26 luglio 2017 (su domanda prot. 222833/2017 del 14 luglio 2017) inerente il trasferimento delle quote della società Diagnostica S.r.l., dalle società Holding Italy s.r.l. e S.r.l. alla signora Maria Stella, con conseguente ripristino di Holding Italy s.r.l. e di S.r.l. nella qualità di soci della Diagnostica S.r.l.



Per completezza di esposizione, si evidenzia che, nelle note depositate, il socio Holding Italy s.r.l. ha dichiarato di non avere mai esercitato il diritto di recesso e che la Diagnostica S.r.l. avrebbe utilizzato, configurandolo quale recesso, una comunicazione proveniente da un terzo mai ratificata dalla società Holding Italy s.r.l. Tuttavia, tale circostanza resta irrilevante in questa sede non potendo il Giudice del registro valutare, alla luce delle considerazioni svolte all'inizio, la validità sostanziale della missiva con la quale sarebbe stato esercitato il recesso da parte del socio della Diagnostica S.r.l.

p.q.m.

visto l'art. 2191 c.c., dispone d'ufficio la cancellazione dell'iscrizione, intervenuta in data 26 luglio 2017 (su domanda prot. 222833/2017 del 14 luglio 2017) inerente il trasferimento delle quote della società Diagnostica S.r.l., dalle società Holding Italy s.r.l. e s.r.l. alla signora Maria Stella, con conseguente ripristino di Holding Italy s.r.l. e di S.r.l. nella qualità di soci della Diagnostica S.r.l.

Manda alla Cancelleria per i provvedimenti di rito.

Roma, 14 marzo 2018

**Il Giudice del registro delle imprese
(dott. Guido Romano)**

